

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Nel corso dell'anno 1995 il Fondo di previdenza telefonici è stato interessato da alcuni provvedimenti legislativi di carattere generale che hanno inciso e incidono sulla gestione del Fondo medesimo.

In particolare è da menzionare:

- la legge n.70 del 19 marzo 1993 all'art.6, comma 1, lett.f), ha previsto una riduzione dell'aliquota contributiva pari a 0,03 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

- la legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995 contenente la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

- l'art.2, comma 22, della predetta legge n.335 ha previsto la delega al Governo della Repubblica ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi intesi ad armonizzare i regimi pensionistici operanti presso i vari Enti previdenziali.

Va ricordato peraltro che hanno continuato a trovare applicazione per le parti non modificate dalla già citata legge n. 335/1995:

- le disposizioni concernenti il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, norme ampiamente illustrate nelle precedenti relazioni ai bilanci;

- il D.L.vo 11 agosto 1993, n. 373, il quale, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, introduce particolari criteri di calcolo della retribuzione pensionabile per i nuovi assunti a far tempo dal primo gennaio 1993 e per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992;

- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, la quale contiene, all'art. 11, numerose disposizioni in materia pensionistica, già illustrate nel precedente bilancio consuntivo al quale si fa pertanto rinvio;

- la legge 23 dicembre 1994 n. 724, pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e contenente norme in materia pensionistica.

In particolare, si segnalano:

- l'art. 11 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'età per il pensionamento di vecchiaia di cui alla tabella A allegata al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 aumenta ogni anno e mezzo anzichè ogni due anni;
- l'art. 13, comma 1, che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo stesso, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.
- i commi 3, 4 e 5 del predetto articolo 13 contenenti varie deroghe al blocco dei pensionamenti, che per quanto concerne il Fondo Telefonici, hanno trovato applicazione nei seguenti casi:

a) lavoratori privi della vista;

b) lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato domanda di pensione di anzianità in data antecedente al 28 settembre 1994, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 e risultino in possesso a tale data dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione. La cessazione del rapporto di lavoro deve risultare dalla documentazione agli atti dell'Istituto ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;

c) lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, e cioè con decorrenza compresa entro il 24 settembre 1994. Ai fini della operatività della deroga è sufficiente che la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata presentata in tempo utile purché sussistendone i requisiti, la decorrenza della relativa autorizzazione si collochi anteriormente alla data del 28 settembre 1994,

ancorche' il perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti ai fini del diritto alla pensione si verifichi successivamente. La deroga opera soltanto nei casi in cui gli interessati non esplichino attivita' lavorativa alla data del 28 settembre 1994. La deroga opera anche nei casi in cui l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata concessa in una gestione diversa da quella a carico della quale viene liquidata la pensione;

d) lavoratori per i quali alla data del 28 settembre 1994 sia in corso il periodo di preavviso connesso con la risoluzione del rapporto di lavoro. La comunicazione di preavviso deve essere certificata dal datore mediante espressa dichiarazione di responsabilita'. Ai fini della operativita' della deroga in parola e' necessario che il decorso del periodo di preavviso sia iniziato anteriormente al 28 settembre 1994.

Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 11, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, riferite all'analoga deroga prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 14 novembre 1992, n. 438 per le domande di cessazione dal servizio presentate anteriormente al 28 settembre 1994 il periodo di preavviso inizia a decorrere dalla presentazione delle domande stesse; il periodo compreso tra la data iniziale del preavviso e la data di cessazione del rapporto di lavoro deve intendersi, pertanto, periodo di preavviso lavorato agli effetti della deroga in parola;

e) lavoratori che possano far valere un'anzianita' contributiva utile ai fini della misura della pensione non inferiore a 40 anni;

f) lavoratori che possano far valere l'anzianita' contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza ai fini della misura della pensione.

- l'art. 17, 1° comma, che ha stabilito che con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data;

- il decreto ministeriale del 15 marzo 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89, serie generale, parte

prima del 15 aprile 1995, il quale ha stabilito che possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato i lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di 35 anni di contribuzione e cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1994, a decorrere dal 1° gennaio 1995;

- il decreto ministeriale 16 marzo 1995 pubblicato anch'esso sulla Gazzetta Ufficiale n. 89, serie generale, parte prima del 15 aprile 1995, il quale ha disposto che possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato i lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di 36 anni di contribuzione, a decorrere dal 1° giugno 1995; in pratica tale fattispecie riguardo quei soggetti che avevano 35 anni di contributi al 31 dicembre 1992;
- il decreto legge 30 giugno 1995, n. 262, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1995, recante all'articolo 3 disposizioni in materia di pensionamento di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi, con il quale è stato disposto che il blocco dei pensionamenti di anzianità è stato prorogato sino al 31 agosto 1995. Del pari sono state prorogate le disposizioni relative alle deroghe al blocco contenute nell'articolo 13 della legge n. 724 del 1994;
- la legge 8 agosto 1995, n. 335, innanzi citata contenente norme relative al nuovo sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Si richiamano in particolare:

- l'art. 1, comma 30, che fissa la decorrenza della pensione di anzianità, ove non già prevista dai citati decreti ministeriali del 15 e 16 aprile 1995, al 1° settembre 1995 per i lavoratori dipendenti privati e pubblici che hanno perfezionato entro il termine del 1993 il requisito dei 35 anni di contribuzione.

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le decorrenze dei pensionamenti di anzianità previste dai commi 26, 29 e 30 della legge n. 335/1995 debbono intendersi come termini iniziali a partire dai quali gli interessati che si trovino nelle condizioni richieste possono accedere al pensionamento.

Pertanto, i lavoratori che hanno maturato i requisiti per

conseguire la pensione di anzianita' da una determinata decorrenza hanno potuto liquidare la pensione anche da un qualsiasi mese successivo, qualora abbiano protratto il rapporto di lavoro oltre la prima decorrenza utile.

- l'art. 1, comma 32, che contiene alcune eccezioni con possibilita' quindi di liquidare la pensione di anzianita' dal 1° giorno del mese successivo a quello del raggiungimento del requisito contributivo dei 35 anni, a prescindere dall'eta' dell'interessato e di presentazione della domanda di pensione. Tali eccezioni riguardano, per quanto concerne il Fondo telefonici, i lavoratori privi di vista di cui alla legge 29 marzo 1985, n. 113 ed alla legge 28 marzo 1991, n. 120;
- l'art. 1, comma 34, che contiene alcune innovazioni in ordine al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 concernente i lavori usuranti che trovano applicazione anche nel Fondo telefonici. In particolare viene sostituito l'art. 3 del decreto citato;
- l'art. 1, comma 35, che aggiunge all'art. 2, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 374/1993 il seguente periodo:
"per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', viene inoltre ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno ogni 10 di occupazione nelle attivita' di cui sopra, fino a un massimo di 24 mesi complessivamente considerati";
- l'art. 1, comma 36, il quale dispone che i limiti di eta' anagrafica di cui ai commi 25, 26 27 e 28 sono ridotti fino a un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 innanzi menzionato.
- l'art. 1, comma 41, il quale dispone che la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime della assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al 70% limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici

ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui sopra è cenno. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti;

- l'art. 1, comma 43, della legge n. 335, il quale dispone che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

In considerazione dell'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti vigente nel regime generale a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime, disposto dal comma 41 del citato art. 1, il comma 43 in esame trova applicazione ai Fondi sostitutivi esclusivamente per quanto concerne la pensione di reversibilità.

Le disposizioni di cui ai predetti commi 41 e 43 hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 1995.

- L'art. 2, comma 14, in materia di integrazione al trattamento minimo il quale stabilisce che, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995, il limite di reddito per i soggetti coniugati, ai fini dell'integrazione stessa, è elevato da tre a quattro volte il trattamento minimo medesimo.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

**FONDO PER LA PREVIDENZA
DEGLI ADDETTI ALLE ABOLITE
IMPOSTE DI CONSUMO**

RENDICONTO DELL'ANNO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo 1995 del Fondo per la previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo evidenzia entrate per 45 miliardi e uscite per 276 miliardi; la differenza di 231 miliardi è posta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 649/1972 al fine di assicurare l'equilibrio gestionale e figura tra le entrate come trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Per una visione immediata dell'andamento del Fondo, nella tabella che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche dell'ultimo quinquennio.

ANNO	ENTRATE			USCITE
	AL NETTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO	CONTRIBUTO DELLO STATO	TOTALE	
	(in miliardi di lire)			
1991	58	146	204	204
1992	56	181	237	237
1993	49	193	242	242
1994	53	206	259	259
1995	45	231	276	276

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1995 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per l'anno 1994.

Per una corretta lettura, comparazione e valutazione dei vari aggregati si segnala l'opportunità, per i valori ipotizzati per il 1995, di fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel **"Quadro di riferimento normativo"** sia nel **"Quadro macro-economico"** rispetto ai dati previsti originariamente.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	CONSUNTIVO 1994	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995
		originario	aggiornato	
ENTRATE		(in milioni di lire)		
-Contributi datori di lavoro ed iscritti.....	44.338	42.642	43.119	42.936
-Quote di partecipazione degli iscritti.....	252	188	207	257
-Trasferimenti da altre gestioni inps.....	10	50	10	(..)
-Poste correttive e compensative uscite.....	2.107	2.400	1.000	1.422
-Entrate non classificabili in altre voci.....	6.272	106	192	150
-Canone d'uso netto immob. strumentali.....	8	-	10	9
-Variazioni patrimoniali straordinarie.....	11	2.006	18	5
-Prelievi da accantonamenti vari.....	168	35	76	136
TOTALE DELLE ENTRATE.....	53.166	47.427	44.632	44.915
-Trasferimento della G.I.A.S.....	205.530	202.103	241.297	231.549
TOTALE PAREGGIO.....	258.696	249.530	285.929	276.464
USCITE				
-Spese per prestazioni istituzionali.....	244.839	225.331	260.419	248.111
-Trasferimenti passivi.....	3.203	15.495	17.642	15.219
-Spese di amministrazione.....	2.134	2.893	2.180	1.963
-Oneri finanziari.....	8.251	4.790	5.532	10.892
-Oneri tributari.....	3	1.012	1	6
-Poste correttive e compensative uscite.....	42	5	150	122
-Uscite non classificabili in altre voci.....	6	4	5	6
-Variazioni patrimoniali straordinarie.....	82	0	0	59
-Svalutazioni e deprezzamenti.....	70	0	0	86
-Assegnazioni alle riserve tecniche.....	66	0	0	0
TOTALE DELLE USCITE.....	258.696	249.530	285.929	276.464

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato il Fondo nell'esercizio 1995, di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle voci di bilancio più significative.

Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti - Accertati in complessivi 42.936 milioni sono costituiti, come riportato nell'allegato n. 2, quasi unicamente, dal gettito derivante dalle aliquote contributive ordinarie.

Il predetto gettito raffrontato con il corrispondente dato dell' esercizio 1994 registra, pur in presenza di un aumento dell' 1,90 per cento dell'aliquota contributiva afferente il trattamento di pensione disposto con D.M. del 15 gennaio 1996 con effetto dal 1° ottobre 1995 , una diminuzione di 1.300 milioni essendo commisurato ad un monte retributivo più basso per effetto del calo del numero degli iscritti (n. 3.360 alla fine del 1994; n. 2.775 alla fine del 1995).

Completano la voce in esame i valori capitali che i datori di lavoro sono tenuti a versare in applicazione delle leggi nn. 336/1970 e 824/1971.

Quote di partecipazione degli iscritti - Figurano per 257 milioni ed attengono ai valori capitali di riscatto e alle trattenute effettuate sulle retribuzioni dei pensionati occupati.

Poste correttive e compensative delle uscite - Ammontano a 1.422 milioni e sono costituite unicamente dai recuperi di rate di pensioni indebite accertati a seguito di ricostituzioni pensionistiche.

Entrate non classificabili in altre voci - Ascendono nel complesso a 150 milioni e sono rappresentate da partite di natura eterogenea di cui si riporta l'analisi nell'allegato n. 3.

Prelievi da riserve tecniche e fondi di accantonamento vari - Iscritti per 136 milioni, riguardano sia il prelievo dal fondo di copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della legge n. 336/1970, necessario per fronteggiare i maggiori oneri maturati nell'anno, che il prelievo dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare, pari all'ammontare della eliminazione di corrispondenti crediti.

Spese per prestazioni istituzionali - L'onere per le spese in esame, analizzato nell'allegato n. 4, risulta nel complesso pari a 248 miliardi e si riferisce:

-per 218 miliardi, alle rate di pensioni al netto degli assegni per il trattamento di famiglia ed al netto della parte ritenuta di natura non previdenziale posta a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Tale onere registra un lieve aumento rispetto all'esercizio precedente che trae origine, in presenza di un leggero calo del numero delle rendite in essere, dal più elevato importo medio delle nuove liquidazioni e di quelle esistenti a fine anno .

Nessuno aumento si è verificato nel corso dell'anno per perequazione automatica in quanto con effetto dal 1995, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 724/1994, il termine di cadenza infrannuale stabilito dal decreto legislativo n. 503/1992 è stato differito al 1° gennaio successivo di ciascun anno.

Ai fini di un adeguato raffronto con l'onere dell'anno precedente è da segnalare il diverso peso esercitato nei due anni dall'ultimo aumento per perequazione registrato a decorrere dal 1° novembre 1994;

-per 30 miliardi, all'onere per il trattamento di fine rapporto (33 miliardi nel 1994).